

RISOLUZIONE RIS-2/77-IV/97

**NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL'OLIO D'OLIVA E
ALL'OLIO DI SANSÀ DI OLIVA**

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,

Vista la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev.1, del 19 febbraio 1987, adottata all'unanimità il 19 febbraio 1987 dalla risoluzione RIS-3/IV-S.ex.6/87, e l'emendamento di questa Norma del 18 maggio 1990 circa la denominazione del taglio di olio d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine in applicazione della decisione del COI (62^a Sessione, maggio 1990) di modificare la corrispondente disposizione dell'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986;

Vista la risoluzione RIS-3/64-IV/91, del 30 maggio 1991, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev. 2, del 30 maggio 1991, per armonizzare i termini della definizione degli oli d'oliva vergini con quelli dell'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, emendato conformemente alla risoluzione RIS-2/64-IV/91, del 30 maggio 1991;

Vista la risoluzione RIS-2/65-IV/91, del 21 novembre 1991, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli di oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev. 3, del 21 novembre 1991, che introduceva i metodi di analisi e i limiti adottati, per ciascuno dei criteri determinati, per le diverse categorie di oli d'oliva e di oli di sansa di oliva;

Vista la risoluzione RIS-3/66-IV/92, del 28 maggio 1992, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/ Rev. 4, del 28 maggio 1992, che tiene conto dell'introduzione dei metodi e dei limiti adottati nella 66^a Sessione e del margine di tolleranza fissato fino al 31 ottobre 1993 per il punteggio organolettico minimo per l'olio d'oliva vergine extra e per l'olio d'oliva vergine fino;

Vista l'adozione, in 67^a Sessione, della Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva ed agli oli di sansa di oliva, COI/T.15/NC n 1/Rev. 5, del 25 novembre 1992, sull'introduzione dei limiti di contenuto di idrocarburi steroidei e dei metodi corrispondenti adottati a titolo provvisorio;

Vista la risoluzione RIS-3/68-IV/93, del 10 giugno 1993, relativa alla Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva, COI/T.15/NC n 1/Rev. 6, del 10 giugno 1993, sull'emendamento in materia di limiti per diversi criteri analitici concernenti in particolare la composizione di acidi grassi, di contenuti di cere e di contaminanti;

Vista la risoluzione RIS-4/70-IV/94, del 3 giugno 1994, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva (COI/T.15/NC n 2, del 3 giugno 1994) sull'introduzione degli emendamenti dell'Articolo 26 dell'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, in materia di denominazioni e di definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva, adottate dalla risoluzione RIS-3/70-IV/94, del 3 giugno 1994;

Vista la risoluzione RIS-2/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha adottato a titolo provvisorio il metodo per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine (COI/T.20/Doc. n 15, del 17 novembre 1994) e le norme connesse concernenti la metodologia generale per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine (COI/T.20/Doc. n 13) e la guida per la selezione, l'addestramento e il controllo degli assaggiatori (COI/T.20/Doc. n 14);

Vista la risoluzione RIS-3/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva sull'emendamento della differenza massima tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi degli ECN 42 e della nota specifica per l'applicazione del metodo per la determinazione dei trigliceridi e introduzione del metodo per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva adottata dal COI con la risoluzione RIS-2/71-IV/94;

Vista la risoluzione RIS-2/72-IV/95, del 1° giugno 1995, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva ed all'olio di sansa d'oliva che introduce il metodo COI/T.20/Doc. n° 16 *Determinazione degli stereni negli oli vegetali raffinati* (in sostituzione del metodo COI/T.20/Doc. n 12 *Determinazione degli idrocarburi steroidei negli oli vegetali*) e soppressione della determinazione del rapporto R2 di idrocarburi steroidei per l'identificazione di olii desterolati;

Vista la risoluzione RIS-3/73-IV/95, del 24 novembre 1995, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva sull'emendamento del limite massimo di contenuto di acidi grassi trans degli oli d'oliva vergini commestibili;

Vista la risoluzione RIS-2/74-IV/96, del 6 giugno 1996, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva sull'emendamento del limite minimo del rapporto R1 di stereni per l'olio d'oliva raffinato, l'olio d'oliva, l'olio di sansa di oliva raffinato e l'olio di sansa di oliva, sopprimendo il limite di questo rapporto per l'olio di sansa di oliva grezzo e sulla modificazione dei riferimenti di certi metodi di analisi;

Vista la decisione DEC-1/75-IV/96, del 20 novembre 1996, sulla modificazione dell'Articolo 26 dell'Accordo, paragrafo 1-A, sottoparagrafi a) e b) in materia di definizione delle diverse denominazioni di olio d'oliva vergine;

Vista la risoluzione RIS-4/74-IV/96, del 20 novembre 1996, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva sull'emendamento del limite massimo del contenuto di stigmastadieni dell'olio di sansa di oliva grezzo provvisoriamente fissato a 5 ppm, che esprime in mg/kg il contenuto di steroli totali, che conferma il metodo COI/T.20/Doc. n 16 *Determinazione degli stereni negli oli vegetali raffinati*, che introduce una nota che precisa che i limiti fissati per ciascun criterio analitico contengono i margini di precisione del metodo corrispondente, che sostituisce il metodo IUPAC n 2.411 per la determinazione dei tocoferoli col metodo IUPAC n 2.432, che introduce il metodo riveduto COI/T.20/Doc. n 15/Rev. 1 *Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine*, adottato dalla risoluzione RIS-3/75-IV/96, del 20 novembre 1996, nonché i limiti della mediana che definiscono la classificazione degli oli d'oliva vergini;

Considerando la proposta del Sottocomitato di Chimica Oleicola in 42^a riunione di estendere il limite dello stigmasterolo agli oli di sansa di oliva commestibili, d'introdurre il limite del 2,2 % di contenuto di acidi palmitico e stearico in posizione 2 per la denominazione *olio di sansa di oliva*, di modificare il limite della differenza massima tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi dell'ECN 42, di precisare che la purificazione previa degli oli deve farsi conformemente al metodo IUPAC n 2.507 e di confermare i limiti del rapporto R1 di stereni,

Considerando la proposta del Sottocomitato di Chimica Oleicola durante la sua 43^a riunione di portare il limite del contenuto massimo di brassicasterolo allo 0,2 % per gli oli di sansa di oliva e d'indicare che il limite di acidi grassi trans (C:18:1T e C:18:2T + C18:3T) deve essere inferiore o pari al limite fissato per gli oli d'oliva vergini commestibili,

D E C I D E

La Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva ed all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7, del 20 novembre 1997, sostituisce ed abroga la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 6, del 5 giugno 1997.

I Membri sono pregati di prendere ogni appropriata disposizione, secondo la loro legislazione, per l'applicazione della Norma adottata e di comunicarla al Segretariato Esecutivo appena intervenuta.

I Governi degli Stati non Membri interessati al commercio internazionale degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva sono pregati di prendere in considerazione la Norma adottata e di adattare le loro regolamentazioni alle sue disposizioni.

Antalya (Turchia), 20 novembre 1997.